

STATUTO

PANTA REI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AIROLA BN VIA FORESTIERI 12

Numero REA: BN - 143400

Codice fiscale: 01724310626

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	previste dalle leggi vigenti in materia.	
	Articolo 13	
	Le spese di questo atto, dipendenti e consequenziali, ammontanti a circa	
	Euro Milleduecento/00 (E.1.200,00) sono a carico della Cooperativa.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti i	
	quali da me interpellati pienamente lo confermano e lo approvano	
	dichiarandolo conforme alla loro volontà. E' scritto da persona di mia	
	fiducia con mezzo elettronico in tre fogli di cui sono occupate undici	
	facciate oltre la presente.	
	Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.	
	FIRMATO: DE CICCO GIAMMARCO, FIORETTI ENRICO, FALZARANO	
	LUCIA, NOTAIO MARINA CAPONE (Sigillo).	
	Allegato "A" Racc.N.23966	
	= S T A T U T O =	
	CAPO I	
	DENOMINAZIONE - NORMATIVA - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione, normativa	
	E' corrente una società cooperativa denominata	
	"PANTA REI - COOPERATIVA SOCIALE"	
	la quale sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e nei	
	regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro V del	
	codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge	
	per le società a responsabilità limitata.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519, comma	

	2, codice civile, l'assemblea dei soci dovrà senza indugio essere	
	convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di	
	società per azioni, in quanto compatibile.	
	Art.2 - Sede	
	La società ha sede nel comune di AIROLA (BN) all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art.111-ter disp. att. cod. civ.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque	
	unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi	
	senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del comune indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 3 - Durata	
	La società ha la durata sino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata	
	a norma di legge.	
	CAPO II	
	SCOPO - OGGETTO - STRUMENTI FINANZIARI MUTUALITA'	
	PREVALENTE	
	Art.4 Scopo - oggetto	
	La cooperativa ai sensi dell'art.1 della legge 381/91, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,	
	con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante	

	l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo	
	svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla	
	lettera b) dell'art.1 della legge 381/91.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo	
	amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e	
	soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	La società cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come	
	definita precedentemente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la	
	società cooperativa ha per oggetto in conformità all'articolo 1, comma 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento	
	di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 e tra queste in particolare:	
	· servizio mensa e fornitura anche per istituti scolastici, enti pubblici e	

	privati;	
	· servizio di catering e banqueting per pubblici e privati;	
	· assistenza agli anziani;	
	· pulizia, guardiana, vigilanza, manutenzione strade e manutenzione	
	verde pubblico, cura dell'ambiente;	
	· servizio affissioni;	
	· servizi logistici;	
	· manutenzione edifici pubblici;	
	· produzioni artigianali anche artistiche, di oggetti, mobilia;	
	· trasformazione prodotti agroalimentari;	
	· commercializzazione dei prodotti, anche in maniera ambulante;	
	· servizi fieristici e turistici;	
	· gestione di biblioteche, emeroteche, videoteche e fonoteche;	
	· organizzazione di corsi sulla gestione dell'informazione;	
	· allestimento e cura di cataloghi di materiale librario, periodico,	
	audiovisivo e discografico;	
	· servizi rivolti alle famiglie, ai minori, agli anziani e a persone	
	svantaggiate, consistenti in: attività socioassistenziali ed educative	
	domiciliari; promozione e realizzazione di attività culturali, ricreative,	
	turistiche, di informazione, educazione e formazione; servizi finalizzati alla	
	riabilitazione psicologica, motoria e alla socializzazione;	
	· servizi di asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, servizio zerosei,	
	babysitteraggio e animazione per bambini;	
	· servizio di gestione scuola paritaria, primaria, media inferiore e superiore;	
	· servizio trasporto scolastico, scuolabus e gite scolastiche per enti	

	pubblici e privati;	
	· interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
	8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi	
	e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive	
	modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	· interventi e prestazioni sanitarie;	
	· prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129	
	del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	· educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	· interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	· interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	· formazione universitaria e post-universitaria;	
	· ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	· organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di	

	interesse generale di cui al presente articolo;	
	· radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16,	
	comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	· organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	· formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	· servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore	
	resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da	
	imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;	
	· cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125,	
	e successive modificazioni;	
	· attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un	
	Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che	
	preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del	
	produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,	
	nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro	

	infantile;	
	· servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro	
	dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;	
	· alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22	
	aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	· accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	· agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,	
	n.141, e successive modificazioni;	
	· organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	· riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che richieda l'iscrizione ad albi	
	professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge.	
	La cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili e stipulare	
	convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo	
	svolgimento dei servizi da queste affidati, il tutto conformemente alla	
	normativa vigente. Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via	
	strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni	
	e servizi. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione	
	assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo	
	amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti	
	dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il	

	tutto nel pieno rispetto delle norme.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni	
	forma, in ossequio alla normativa vigente.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme	
	generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti	
	leggi dello stato in materia	
	CAPO III	
	SOCI	
	Art.5 Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla	
	normativa tempo per tempo vigente in materia e segnatamente dagli	
	articoli 2519 secondo comma c.c. e 2522 c.c.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art.23	
	del D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.	
	Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, del codice civile non può essere	
	socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della cooperativa stessa.	
	Chiunque intenda diventare socio della cooperativa deve presentare	
	all'organo amministrativo, presso la sede sociale, domanda contenente:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice	
	fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale,	
	data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione al Registro delle	
	Imprese competente se società;	
	b) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente	
	statuto;	

	d) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui	
	al presente statuto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei	
	limiti della vigente normativa.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed	
	annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro	
	sessanta giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà	
	comunicato all'interessato.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto	
	l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi	
	l'assemblea.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i	
	versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da	
	effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., senza che siano stati effettuati	
	detti versamenti la delibera rimarrà priva di efficacia.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento	
	della quota, che comportano l'accettazione incodizionata dello statuto.	
	Art.6) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale	
	sottoscritta, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea a	
	norma dell'art.2528, secondo comma, c.c.-	
	I soci sono obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento interno di cui	

	al successivo art.34 e le decisioni dei soci e degli amministratori.	
	Art.7) La qualità di socio si perde per morte (salvo quanto previsto dal	
	successivo art.7 bis), per recesso e per esclusione.	
	Art.7 bis) Nel caso di morte di un socio, la società continuerà con gli eredi	
	o legatari, se questi avranno i requisiti per essere ammessi come soci, e	
	salvo che gli stessi preferiscano il rimborso della partecipazione. La	
	procedura di ammissione dei successori è regolata da quanto previsto nel	
	precedente art.5.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi	
	gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un	
	rappresentante comune che li rappresenti verso la società.	
	Art.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere in ogni	
	momento dalla società con un preavviso da inviare con raccomandata a.r.	
	all'organo amministrativo almeno tre mesi prima.	
	Art.9) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 cod. civ., il socio può essere	
	escluso dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata da	
	comunicare con raccomandata a.r. al socio stesso, qualora:	
	- non osservi le disposizioni del presente statuto, del regolamento previsto	
	dall'art.34, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e dell'organo	
	amministrativo legalmente prese;	
	- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni assunti	
	a qualunque titolo verso la società.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 cod. civ., deve essere invitato a	
	mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti.	
	Trascorsi 60 giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a	

	regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'art. 2533, terzo comma, del codice civile contro le	
	deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine	
	di sessanta giorni dalla comunicazione, innanzi al collegio arbitrale di cui	
	al successivo art.35	
	Art.10) Il socio receduto o escluso avrà diritto al solo rimborso del valore	
	nominale della quota e dell'eventuale sovrapprezzo versati oppure alla	
	minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata	
	indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel termine di 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere	
	alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del	
	codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o	
	legatari del socio defunto.	
	CAPO IV	
	PATRIMONIO - QUOTE - VANTAGGIO MUTUALISTICO -	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

	Art.11 - Patrimonio sociale	
	Fanno parte del patrimonio della società:	
	a) il capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore	
	ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; esso può essere liberato mediante	
	conferimenti in denaro, di crediti o in natura;	
	b) la riserva legale;	
	c) le eventuali altre riserve formate dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	e) qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere	
	impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali	
	costituiti in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della	
	società che al suo scioglimento.	
	Art. 12 - Quote	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la	
	società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi	
	dell'art. 2530, 1° comma c.c., salva la possibilità per il socio di proporre	
	opposizione all'organo arbitrale di cui al successivo art.35 entro il termine	
	di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui	
	importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Art.13 Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Art.14 bilancio	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalla	
	vigente normativa.	
	Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
	entro centottanta giorni nelle ipotesi di cui all'art.2364, comma 2, cod. civ.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	distribuzione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e	
	secondo i criteri di cui al precedente art.13. Nella delibera di distribuzione	
	dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste	
	dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies c.c.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così destinata:	
	a) la quota di legge al fondo di riserva legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima	
	prevista dalla legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni,	
	dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) ai fini mutualistici, anche mediante la formazione di riserve, nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del	
	precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di	
	essi in conto nuove quote.	
	La quota di utili non assegnata al sensi dei punti precedenti e non	
	distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere	
	ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che	
	al suo scioglimento.	
	CAPO V	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art.15) materie	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	ovvero almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei	
	limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale	
	o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	

	dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art.16 - diritto di voto	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della la quota	
	posseduta.	
	Art.17 - consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo Art.18, le decisioni	
	dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia	
	assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, ai sensi del	
	successivo Art.22, 2° co., di un unico documento, ovvero di più documenti	
	che contengano il medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art.18 - assemblea	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel	
	precedente art.15, 2° co., lett. d), e) ed f), nonchè in tutti gli altri casi	

	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando	
	lo richiedono uno o più amministratori ovvero un terzo dei soci, le decisioni	
	dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche	
	fuori dalla sede sociale purchè in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,	
	l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o	
	anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito	
	successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque	
	anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze	
	previste per la prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 19 - svolgimento dell'assemblea	

	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto	
	nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	
	riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se	
	nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	In tal caso si applica il disposto dell'art.2538, 6° comma c.c.	

	Art.20 - deleghe	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte, che devono essere conservate dalla società.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo dieci soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.	
	Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci o altri soggetti	
	non delegabili ai sensi della normativa al tempo vigente.	
	Art. 21 - verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve	
	altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a	
	norma dell'Art.2479-bis, co.4 c.c.-	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 - quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà	
	dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta di essi. Nei	
	casi previsti dal precedente art. 15, 2° co., lett. d), e), ed f) è comunque	

	richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto di voto.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su	
	proposta del Presidente.	
	Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con	
	modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze.	
	Nei casi in cui il diritto di voto è sospeso o non viene esercitato per	
	astensione del socio in conflitto di interesse,	
	si applica l'art. 2368, co.3, c.c.-	
	CAPO VI - AMMINISTRAZIONE	
	Art. 23 - amministratori	
	La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.	
	Tutti gli amministratori devono essere soci cooperatori.	
	Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c	
	Art. 24 - durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica massimo tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	

	La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio	
	vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a	
	sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi	
	causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la	
	maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art.2386	
	c.c.	
	Art. 25 - consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al	
	successivo art.26, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia	
	assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione	
	e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico	
	documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di	
	decisione da parte della maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	

	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non	
	computandosi le astensioni.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Art. 26 - adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica il	
	consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli	
	amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in	
	Italia.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si	
	darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	

	riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione	
	del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte	
	con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 27 - poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	società, salvo le specifiche diverse competenze stabilite dalla legge o dal	

	presente statuto.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare	
	tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche	
	disgiuntamente (i quali assumeranno così la qualità di "amministratori	
	delegati").	
	In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.-	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto	
	comma c.c., né possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 28 - rappresentanza legale	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	Art. 29 - compensi degli amministratori	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa decisione	
	dei soci, i quali possono anche stabilire che agli amministratori vengano	
	concessi gettoni di presenza.	
	Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto	

	della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	CAPO VII - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 30 - collegio sindacale	
	Nei casi previsti dal primo comma dell'art.2543 c.c., è obbligatoria la	
	nomina del collegio sindacale.	
	Al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, salvo il caso in cui la	
	società nomini un revisore, il quale eserciterà tale funzione.	
	Art. 31 - composizione, durata e riunioni del collegio sindacale	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il	
	presidente del collegio sindacale è nominato	
	dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Si applicano gli artt. 2397 e ss. c.c.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel	
	momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in	
	tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente Art.26, co.5 per	
	le adunanze del consiglio di amministrazione.	
	Art. 32 - revisore	

	Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi	
	deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di	
	società per azioni.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso	
	diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.	
	Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.	
	CAPO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art.33) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed	
	eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al	
	primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 1947,	
	deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive	
	modificazioni.	
	Le clausole mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservate.	

	CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.34 - regolamento	
	I criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e i rapporti	
	tra la società ed i soci saranno disciplinati da un regolamento predisposto	
	dagli amministratori ed approvato dall'assemblea con le maggioranze	
	previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 35 - clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale	
	composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio	
	Notarile di Benevento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	
	quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di	
	Benevento.	
	Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, anche secondo	
	equità, entro novanta giorni dalla nomina.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diverse decisioni del Collegio.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse	
	nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	

28 di 29

29 di 29